REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/88 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1988

relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 4023/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 (2) in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4023/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1987/1988 (3), prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione ;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 1,9 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4023/87 ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato ; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, dello stesso regolamento, ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl ; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 5 hl ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 4023/87 è uguale al 68 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione.

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 5 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale a 5 hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 48.